



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024. Misure temporanee di emergenza a favore delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli.**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e dei ortofrutticoli trasformati, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, che prevede che un'organizzazione di produttori possa vendere i prodotti di produttori non soci di una OP né di una AOP, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 della Commissione del 2 agosto 2024, recante "misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per risolvere problemi specifici dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 il quale prevede la proroga di 12 mesi della validità delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto rilasciate a norma dell'articolo 64, dell'articolo 66 o dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in scadenza nell'anno 2024, da utilizzare nelle aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024;

**VISTO**, altresì, l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 il quale stabilisce che ai viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto e di reimpianto che scadono nell'anno 2024 e che devono essere utilizzate nelle aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024, non vengano applicate sanzioni amministrative a condizione



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

che comunicchino, entro il 31 dicembre 2024, l'intenzione di non utilizzare l'autorizzazione né di beneficiare della proroga della sua validità;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 2 dello stesso regolamento di esecuzione, che prevede una deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l'anno 2024;

**VISTA** la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

**VISTO** il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 e ss.mm e ii. recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2021, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, prot. n. 0525633, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)";

**RITENUTO** di dare applicazione alle disposizioni sopra citate, al fine di consentire ai viticoltori con aziende ubicate nelle zone colpite dagli eventi climatici avversi durante l'inverno e la primavera 2024 di non incorrere in ulteriori penalizzazioni e alle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli interessate di beneficiare della deroga sopra indicata;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 ottobre 2024;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

#### **(Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni all'impianto di viti)**

1. Ai fini del presente decreto, le aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024 sono individuate dalle Regioni e Province autonome con proprio provvedimento.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

2. Nelle aree di cui al comma 1, la durata delle autorizzazioni di cui agli articoli 6, 12, 15 e 17 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 649010, scadute, o in scadenza, nell'anno 2024, è prorogata di 12 mesi a decorrere dalla relativa data di scadenza.
3. Il viticoltore, titolare di autorizzazioni da utilizzare nelle aree di cui al comma 1, comunica all'Autorità competente, tramite i sistemi informativi regionali o il SIAN, opportunamente adeguati, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, l'intenzione di non utilizzare l'autorizzazione o di non voler beneficiare della proroga di validità di cui al comma 2. I viticoltori che effettuano tale comunicazione non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi di notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le aree di cui al comma 1, tramite comunicazione all'indirizzo Pec: [aoo.piue@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.piue@pec.masaf.gov.it), entro, e non oltre, il 22 novembre 2024.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010, citato in premessa.

### **Articolo 2**

#### **(Deroga temporanea all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891)**

1. Alle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli che attuano un programma operativo approvato ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 o del Regolamento (UE) 2021/2115, aventi sede o soci nei territori individuati con provvedimento delle Regioni o delle Province autonome, si applica la deroga temporanea di cui all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146, per l'anno 2024.
2. Le Organizzazioni di produttori interessate comunicano alla propria Regione o Provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2024, l'intenzione di beneficiare della deroga di cui al comma 1.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 viene notificata dalle Regioni al Ministero e all'Agea, entro il 31 gennaio 2025.
4. Agea comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146, entro il 31 marzo 2025.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**IL MINISTRO**

**Francesco Lollobrigida**

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD



Francesco Lollobrigida  
MASAF  
24.10.2024 18:08:50  
GMT+02:00